

Uno sguardo d'insieme sul diritto all'acqua potabile

di Maria Ambrosio

Una lunga campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, di mobilitazione e di contrasto alla privatizzazione delle risorse idriche da parte dei Movimenti dell'acqua di diversi Paesi – in particolare dell'America Latina – ha portato nel 2010 all'approvazione, da parte dell'Assemblea generale dell'ONU e del Consiglio dei diritti umani, di due risoluzioni che sanciscono il diritto all'acqua e ai servizi igienico-sanitari come un diritto umano essenziale¹.

Più specificamente la risoluzione 64/292 dell'Assemblea delle Nazioni Unite (*The human right to water and sanitation*), ha riconosciuto il 28 luglio 2010 «*the importance of equitable access to safe and clean drinking water and sanitation as an integral component of the realization of all human rights*», riconoscendo quindi che l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienici costituisce una componente essenziale e integrale al conseguimento di tutti i diritti umani².

In essa si ricordava come circa 884 milioni di persone non abbiano accesso all'acqua potabile e che ben 2,6 miliardi di persone siano impossibilitati a fruire dei servizi igienico-sanitari più semplici, il che era responsabile ogni anno del decesso di un milione e mezzo di bambini di età inferiore ai cinque anni, mentre 443 milioni di giorni di scuola andavano perduti a causa di malattie collegabili alla mancanza di acqua potabile e alla scarsa igiene.

Riallacciandosi a tale risoluzione, il 30 settembre 2010 il Consiglio dei diritti umani ha promulgato la risoluzione 15/9 in cui viene ulteriormente ribadito «*the right to safe and clean drinking water and sanitation as a human right that is essential for the full enjoyment of life and all human rights*», sottolineando pertanto che il diritto all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari è indispensabile alla piena realizzazione della vita e dei diritti umani. Da parte sua l'Organizzazione mondiale della sanità ha stimato in 50 litri d'acqua al giorno per individuo il quantitativo al di sotto del quale si può parlare di carenza idrica.

Nella successiva risoluzione 68/157 del 18 dicembre 2013 l'Assemblea generale definisce in modo più approfondito il ruolo dei singoli Stati: impegno fattivo per la progressiva concretizzazione del diritto all'acqua e ai servizi igienico-sanitari; monitoraggio degli impegni assunti; garanzia di accessibilità equa e scevra da discriminazioni basate su genere, razza, età, stato di salute, etnicità, cultura o religione; coinvolgimento delle comunità locali per la definizione di approcci sostenibili al problema; meccanismi gestionali efficaci che garantiscano il rispetto dei diritti umani³.

A dodici anni di distanza dalla risoluzione 64/292 l'accesso all'acqua potabile come diritto umano rimane non garantito. Nel 2017 l'UNICEF ha pubblicato il rapporto *Thirsting for a future*, in cui si evidenzia che, qualora non mutassero gli attuali trend di consumo delle risorse idriche, per il 2040 ci si deve aspettare che

¹ Per approfondimenti in materia si rinvia, per tutti, a C. DE ALBUQUERQUE, *Realising the Human Rights to Water and Sanitation. A Handbook by the UN Special Rapporteur*, United Nations, 2014.

² Sul percorso verso il riconoscimento del diritto all'acqua potabile e sui conflitti derivanti dall'accesso a tale risorsa essenziale si rimanda *ex multis* a B.A. ANDREASSEN, *No Water, No Life: on the Basic Human Right to Water*, *HAKI* 1, n. 1, 2022, 11-22 e agli articoli di L. DUCCI apparsi in <https://thebottompu.it/author/lilyducci>.

³ (a) *To ensure the progressive realization of the human right to safe drinking water and sanitation; (b) To continuously monitor and regularly analyse the status of the realization of the human right to safe drinking water; (c) To give due consideration to the human right to safe drinking water and sanitation and the principles of equality and non-discrimination in the elaboration of the post-2015 development agenda; (d) To ensure the progressive realization of the human right to safe drinking water and sanitation for all in a non-discriminatory manner while eliminating inequalities in access, including for individuals belonging to vulnerable and marginalized groups, on the grounds of race, gender, age, disability, ethnicity, culture, religion and national or social origin or on any other grounds and with a view to progressively eliminating inequalities based on factors such as rural-urban disparities, residence in a slum, income levels and other relevant considerations; (e) To consult with communities on adequate solutions to ensure sustainable access to safe drinking water and sanitation; (f) To provide for effective accountability mechanisms for all water and sanitation service providers to ensure that they respect human rights and do not cause human rights violations or abuses.*

circa 600 milioni di bambini vivano in zone ad altissimo rischio di deficit idrico, con conseguente rischio accresciuto di malattie, malnutrizione e morte⁴.

Proprio a fronte della perdurante inerzia degli Stati l'ONU nel 2015 ha inserito, all'obiettivo 6 tra i 17 obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il diritto all'acqua⁵ ampliandolo all'intero ciclo di gestione delle risorse idriche, ivi incluse le prassi di smaltimento delle acque reflue, e prestando attenzione non solo alla qualità dell'acqua, ma anche alla vulnerabilità alle catastrofi in qualche modo legate alla sua sovrabbondanza o scarsità o cattivo impiego.

Tra i sotto-obiettivi si trovano quindi la protezione degli ecosistemi legati all'acqua, la gestione integrata e l'impulso dato a tecniche di acquisizione delle acque (ad es. desalinizzazione), di efficientamento delle risorse esistenti al fine di evitare sprechi nelle reti idriche, di smaltimento sicuro con riduzione del rilascio di sostanze pericolose nelle acque e, conseguentemente, dell'inquinamento nonché di riciclaggio e reimpiego.

Sempre in tema occorre ricordare anche l'obiettivo 14 («Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine»), che si ricollega al precedente in un'ottica complessiva di gestione delle risorse idriche, ulteriormente evidenziata dal richiamo all'uso dei desalinizzatori, e in cui si auspica una intensificazione della lotta all'inquinamento e allo sfruttamento eccessivo di mari e oceani, con conseguenti rischi per la salute umana – a causa dell'aumento dei rifiuti di plastica e dell'acidificazione dei mari – e per la diversità delle specie ittiche⁶.

Diversi Stati, non casualmente dell'Africa e dell'America Latina, hanno recepito nelle proprie Costituzioni il diritto all'acqua potabile o quanto meno all'acqua. Negli anni Novanta del XX secolo, quindi ben prima della risoluzione 64/292, si mossero in tal senso Etiopia, Uganda, Sud Africa e Gambia⁷. In America Latina il tema della gestione delle risorse idriche ha sempre avuto un forte legame con la tutela dei diritti umani e l'inserimento di tale diritto nella Costituzione di alcuni Paesi è stato preceduto da campagne di sensibilizzazione e di lotta da parte dei cittadini, che hanno portato all'aperto riconoscimento del diritto all'acqua nelle Costituzioni di Uruguay (2004), Ecuador (2008), Bolivia (2009) e Messico (2012)⁸.

⁴ Il rapporto, nel sottolineare i progressi compiuti negli ultimi venticinque anni (con conseguente dimezzamento della mortalità infantile), chiarisce però come nel 2015 vi fossero ancora 2,4 miliardi di persone alle quali era precluso l'uso dei più semplici servizi igienici, tanto è vero che 946 milioni di persone si trovano ancora costrette alla defecazione all'aperto.

⁵ Obiettivo 6: Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e servizi igienici per tutti.

6.1: Ottenere entro il 2030 l'accesso universale ed equo all'acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti.

6.2: Ottenere entro il 2030 l'accesso ad impianti sanitari e igienici adeguati ed equi per tutti e porre fine alla defecazione all'aperto, prestando particolare attenzione ai bisogni di donne e bambine e a chi si trova in situazioni di vulnerabilità.

6.3: Migliorare entro il 2030 la qualità dell'acqua eliminando le discariche, riducendo l'inquinamento e il rilascio di prodotti chimici e scorie pericolose, dimezzando la quantità di acque reflue non trattate e aumentando considerevolmente il riciclaggio e il reimpiego sicuro a livello globale.

6.4: Aumentare considerevolmente entro il 2030 l'efficienza nell'utilizzo dell'acqua in ogni settore e garantire approvvigionamenti e forniture sostenibili di acqua potabile, per affrontare la carenza idrica e ridurre in modo sostanzioso il numero di persone che ne subisce le conseguenze.

6.5: Implementare entro il 2030 una gestione delle risorse idriche integrata a tutti i livelli, anche tramite la cooperazione transfrontaliera, in modo appropriato.

6.6: Proteggere e risanare entro il 2030 gli ecosistemi legati all'acqua, comprese le montagne, le foreste, le paludi, i fiumi, le falde acquifere e i laghi.

6.a: Espandere entro il 2030 la cooperazione internazionale e il supporto per creare attività e programmi legati all'acqua e agli impianti igienici nei paesi in via di sviluppo, compresa la raccolta d'acqua, la desalinizzazione, l'efficienza idrica, il trattamento delle acque reflue e le tecnologie di riciclaggio e reimpiego.

6.b: Supportare e rafforzare la partecipazione delle comunità locali nel miglioramento della gestione dell'acqua e degli impianti igienici.

⁶ Per un riepilogo recente in tema si rinvia a M. PACE, *Il diritto umano all'acqua: principi generali e prospettive di applicazione*, in G. CATALDI (a cura di), *I diritti umani a settant'anni dalla Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite*, Napoli, 2019, 253-286.

⁷ Rispettivamente nel 1994, 1995, 1996 e 1997.

⁸ M. NASTIĆ, *Human Right to Water: Between the Constitution and Market Interests*, in *Facta Universitatis*, Series Law and Politics, vol. 19, n. 2, 2021, 97-110.

Nel nostro continente la Convenzione europea dei diritti dell'uomo non contempla esplicitamente un diritto all'acqua, ma prevede all'art. 2 il diritto alla vita, che viene generalmente interpretato in senso estensivo come protezione indiretta dell'ambiente e pertanto anche della risorsa idrica primaria.

Il 16 dicembre 2020 il Parlamento europeo ha emanato la direttiva rivista sull'acqua potabile (direttiva 2020/2184) – che modifica e integra la precedente direttiva concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998) – mirando «a introdurre norme riviste intese a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone “la salubrità e la pulizia”» oltre a migliorare l'accessibilità alle acque destinate al consumo umano e a introdurre metodologie di approccio efficaci sotto il profilo dei costi basate sul rischio per monitorare la qualità delle acque⁹.

In Europa il diritto all'acqua viene via via inserito tra i diritti ambientali dalla Costituzione del Belgio (art. 23), della Norvegia (art. 112), della Slovacchia (art. 44), della Spagna (art. 45), della Germania (art. 20), della Slovenia (art. 70a), con una tendenza progressiva e incontrastata che ha fatto parlare di «costituzionalizzazione del diritto all'acqua»¹⁰ nella quale l'acqua va perdendo la sua connotazione di *commodity* da cui trarre profitto per assumere il significato di garanzia di un diritto umano non derogabile quale il diritto alla vita. Anzi, è stato sottolineato che «si tratta di un bene esclusivo, ossia suscettibile di appropriazione individuale per trarne le utilità»¹¹.

Del resto, è stato recentemente notato che «l'assunzione dell'acqua assume valore primario rispetto a ogni altro elemento in termini di periodicità indifferibile». Più specificamente «si impone la constatazione di una bio-assiologia, ossia di una gerarchia di valori di sussistenza della persona scanditi dalla sequenza aria-acqua-altra alimentazione»¹² dando così luogo, giuridicamente, ad una conflittualità di interessi di tipo appropriativo oltre che conservativo¹³. «Ne deriva altresì, per il fabbisogno idrico, una gerarchia personalistica tra soddisfazione del bisogno alimentare primario, in termini di acqua potabile, esigenze igieniche individuali e funzioni agricolo-industriali»¹⁴. In questa sede ci soffermeremo precipuamente sulle prime, tenendo bene a mente che qualunque soddisfacimento di un bisogno immediato deve tenere comunque in considerazione la salvaguardia del bene-risorsa per le generazioni future¹⁵ e l'appianamento delle diseguaglianze nella sua fruizione «fino a fornire sostegno alla preoccupazione tanto per il progressivo esaurimento delle risorse, quanto per l'aumento delle diseguaglianze rispetto alle modalità di accesso»¹⁶.

In Italia nella seconda metà degli anni Novanta si sono avute diverse pronunce della Corte costituzionale in tema di risorse idriche la cui *ratio* è riassumibile nelle parole di S. Sileoni, per la quale «Formalmente, l'acqua non è infatti nel nostro ordinamento un diritto riconosciuto, ma una risorsa fondamentale che, in quanto tale, è sottratta dalla legislazione ordinaria alla circolazione comune dei diritti di proprietà e soggetta alla titolarità pubblica»¹⁷.

⁹ <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/drinking-water-essential-quality-standards.html>.

¹⁰ M. NASTIĆ, *op. cit.*, 103.

¹¹ A. BELLIZZI DI SANLORENZO, *Il bene giuridico alimentare*, in *Dir. agroal.*, 2017, 3, 450.

¹² In questi termini testualmente A. BELLIZZI DI SANLORENZO, *op. cit.*, 449-450.

¹³ In tema si rinvia all'approfondita e dettagliata ricostruzione di M. TAMPONI, *Aspetti privatistici del regime delle acque*, in *Scritti in onore di Giovanni Galloni*, Roma, 2002, 543 e ss.

¹⁴ A. BELLIZZI DI SANLORENZO, *op. cit.*, 454.

¹⁵ «Tuttavia, il superamento della considerazione dell'acqua quale risorsa inesauribile rende forse più immediatamente percepibile, quando il punto di riferimento sia costituito dall'esercizio di una attività agricola, la relazione tra il “razionale sfruttamento del suolo” e l'uso (che deve essere) altrettanto razionale dell'acqua. In entrambi i casi» continua A. SCIAUDONE, *Agricoltura, persona, beni (una prospettiva per lo studio sulla qualificazione giuridica dei beni)*, in *Riv. dir. agr.*, 2016, 2, 149 «l'adozione di comportamenti razionali è richiesta, prima ancora che per l'efficienza dell'attività produttiva, per la garanzia di perpetuazione dell'utilizzo della risorsa».

¹⁶ Così testualmente S. MASINI, *Transizione ecologica dell'agricoltura*, in *Dir. agroal.*, 2022, 1, 54.

¹⁷ S. SILEONI, *L'acqua: una risorsa fondamentale, quale diritto?*, in *Rivista AIC*, 2016, 3, 16.

Con riferimento precipuo alla natura giuridica il diritto all'acqua, non testualmente menzionato in Costituzione, viene ascritto al novero dei diritti fondamentali¹⁸ oppure a quello dei diritti sociali¹⁹.

Più di recente la protezione dell'ambiente, anche nell'interesse delle generazioni future, ha trovato spazio nei novellati artt. 9 e 41 della Costituzione che recitano rispettivamente²⁰: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. *Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*» e «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno *alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana*. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali *e ambientali*»²¹. In ogni caso, e prima ancora, il diritto all'acqua pare rientrare a pieno titolo tra i diritti fondamentali di cui all'art. 2 della Costituzione e anche per questo la fornitura idrica costituisce servizio di interesse generale²². Deve peraltro sottolinearsi che, sempre a nostro sommo ma convinto avviso, la recente introduzione delle finalità ambientali nel dettato costituzionale ha ulteriormente ampliato e rafforzato la tutela di tale diritto²³.

Ancora, la crescente attualità del diritto all'acqua trova espressione in due profili fondamentali: da un lato come salubrità e potabilità dell'elemento primario, dall'altro come diritto alla sua accessibilità²⁴ e quindi fruibilità da parte della collettività intera²⁵.

Da questo ultimo punto di vista non deve stupire che, nel tentativo di superare la dicotomia beni pubblici/beni privati si sia introdotta, nella cultura giuridica recente, la nozione di «beni comuni» o *commons* nella ricerca di un rapporto tra persona e bene che risponda a logiche diverse da quelle del mercato concorrenziale e che non individui nella disponibilità economica la possibilità di un rapporto tra il soggetto e il bene²⁶.

Scriva autorevolmente Jannarelli che parlando di beni comuni il pensiero va inevitabilmente, tra l'altro, «all'ambiente, bene unitario anch'esso a fruizione collettiva, che abbraccia una pluralità di beni di diversa

¹⁸ Un tema di siffatta importanza richiederebbe ben altri approfondimenti rispetto a quelli imposti dai limiti di questo articolo.

¹⁹ Così da ultimo C. TORESINI, *Il diritto all'acqua nelle regioni: water, water, every where, nor any drop to drink*, in *ambienteditto.it*, 2019, 1, 7.

²⁰ In corsivo le parti novellate.

²¹ In tema, già prima del riferimento costituzionale alle tematiche ambientali, si rimanda alla ricostruzione prospettata da S. CARMIGNANI, *Ambiente, etica e doverosità*, in *Dir. agroal.*, 2020, 2, 295 ss.

²² In tema, per tutti, S. STAIANO, *Note sul diritto fondamentale dell'acqua. Proprietà del bene, gestione del servizio, ideologie della privatizzazione*, in *federalismi.it*, 2011, 5, 13.

²³ Sottolinea la «polidimensionalità dell'ambiente» S. CARMIGNANI, *op. cit.*, 296-298.

²⁴ Può anche sottolinearsi che la riflessione più recente «ha fatto progressivamente emergere una nozione di accesso che non è necessariamente e strumentalmente collegata all'acquisizione di un titolo di proprietà. Accesso e proprietà si presentano come categorie autonome e, in diverse situazioni, potenzialmente o attualmente in conflitto. Si può accedere a un bene, e goderne delle utilità, senza assumere la qualità di proprietario. In questo senso l'accesso costituzionalmente previsto ben può essere inteso come strumento che consente di soddisfare l'interesse all'uso del bene indipendentemente dalla sua appropriazione esclusiva». Così testualmente S. RODOTÀ, *Beni comuni: una strategia contro la human divide*, in M.R. MARELLA (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, II rist., Verona, 2015, 314. Può richiamarsi che la Commissione Rodotà sui beni pubblici era stata nominata con decreto del Ministro della giustizia del 14 giugno 2007, con l'incarico di redigere uno schema di disegno di legge delega per la riforma delle norme del codice civile relative ai beni pubblici.

²⁵ In tale direzione pare interessante richiamare la proposta di legge presentata il 15 marzo 2013 a primo firmatario l'On. Nichi Vendola e intitolata «Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico» che prevedeva all'art. 2, comma 1: «L'acqua è un bene naturale e un diritto umano universale. La disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile sono garantiti in quanto diritti inalienabili e inviolabili della persona» e ancora, ai commi 3 e 4 del medesimo articolo «L'uso dell'acqua per l'alimentazione e per l'igiene umane è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. (...) L'uso dell'acqua per l'agricoltura e per l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello di cui al comma 3».

²⁶ Si è definito bene comune «Un bene indisponibile a trasformarsi in merce o, se si preferisce, il cui valore d'uso prevale sul valore di scambio», L. NIVARRA, *Alcune riflessioni sul rapporto fra pubblico e comune*, in M.R. MARELLA (a cura di), *op. cit.*, 70.

appartenenza e, più di recente, alla risorsa acqua in occasione dell'intervenuto referendum sul tema. In effetti la contrapposizione tradizionale tra beni pubblici e beni privati può risultare, se non attentamente scrutinata, inadeguata e fuorviante posto che nella concreta realtà è ben possibile che in molti casi una medesima porzione della realtà materiale, mobile o immobile che sia, rilevi al tempo stesso come bene pubblico e bene privato con la ulteriore quanto fondamentale conseguenza che i rispettivi diversi regimi di fruizione e di godimento pongono in seconda linea il tema tradizionale dell'appartenenza formale, a favore viceversa di quello relativo alla concreta fruizione delle utilità fornite e alla loro gestione». E ancora: «I beni comuni ben potrebbero offrire una prospettiva per leggere unitariamente tutti i beni a fruizione collettiva, a prescindere dalla loro collocazione formale quanto all'appartenenza per i quali dunque si rivela necessario individuare forme d'uso compatibili in considerazione di tutti gli interessi coinvolti»²⁷.

Lo stesso Jannarelli, in altra sede²⁸, sottolinea che per i beni comuni si prospettano due fondamentali problemi giuridici, il primo è quello della gestione; il secondo è quello del controllo e della tutela. In tema, nella medesima occasione, la Rook Basile aggiunge che «il bene comune non è soltanto un oggetto, un corso d'acqua, una foresta, un ghiacciaio, ma è anche una categoria dell'essere, una categoria autenticamente relazionale fatta di rapporti tra individui, comunità, contesti ambientali. Si potrebbe dire che i beni comuni sono la base di una democrazia partecipativa fondata sulla responsabilità, sull'impegno di ciascuno di noi per il raggiungimento dell'interesse di tutti»²⁹.

Al riguardo deve anche menzionarsi, per dovere di completezza, il disegno di legge 2343 della XVII legislatura avente come primo firmatario l'On. Roberta Mariani, che, ribadendo all'art. 2 la natura di diritto umano universale dell'acqua potabile «essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, come sancito dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/64/L.63/Rev. 1 del 26 luglio 2010», ne enfatizza la caratteristica di «bene comune» e di «risorsa rinnovabile, indispensabile per la vita dell'ecosistema e di tutti gli esseri viventi», da salvaguardare e utilizzare «secondo criteri di efficienza, solidarietà, responsabilità e sostenibilità».

Lo stesso disegno di legge, all'art. 7, riprendendo le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, introduce, «quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, che deve essere garantita anche in caso di morosità; tale quantitativo è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo di 50 litri giornalieri per persona, tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazione *pro capite*». Al riguardo, pochi mesi dopo, il d.p.c.m. 26 agosto 2016 sul contenimento della morosità nel servizio idrico integrato, prevedeva l'accesso al quantitativo minimo vitale garantito per gli utenti in condizioni di grave disagio socioeconomico³⁰.

²⁷ A. JANNARELLI, *Gli usi civici ed i «beni comuni»: un accidentato percorso giurisprudenziale*, in *Riv. dir. agr.*, 2014, 4, 565.

²⁸ A. JANNARELLI, *Relazione generale. I «beni comuni» tra vecchi e nuovi paradigmi*, in AA.VV., *Agricoltura e «beni comuni»*, Atti del Convegno IDAIC, Lucera-Foggia 27-28 ottobre 2011, Milano 2012, 15.

²⁹ E. ROOK BASILE, in *Agricoltura e «beni comuni»*, cit., 29-30.

³⁰ Nel 2021 nel nostro Paese 1,9 milioni di famiglie, pari al 7,5 per cento del totale, erano in condizione di povertà assoluta. Ad esse si andavano a sommare 2,9 milioni di famiglia in stato di povertà relativa (11,1 per cento). Ciò significa che, in assenza di interventi di sostegno, milioni di persone potrebbero vedersi precluso l'accesso all'acqua potabile perché non in grado di sostenerne la spesa. Cfr. *Le statistiche dell'ISTAT sulla povertà - Anno 2021*, divulgato il 15 giugno 2022 e consultabile su <http://dati.istat.it>. L'ISTAT sottolinea inoltre che, con 9,2 miliardi di metri cubi estratti, l'Italia è al primo posto per volume complessivo di acqua dolce estratto per usi potabili nell'Unione europea, mentre si attesta al secondo posto nella classifica di acqua estratta per abitante con 153 metri cubi annui (prima è la Grecia con 157 metri cubi). Si tratta di quantitativi ingenti, visto che nell'Unione europea venti Paesi su ventisette hanno estratto annualmente tra i 45 e i 90 metri cubi di acqua dolce per abitante (dati 2018). Purtroppo oltre il 40 per cento dell'acqua estratta va sprecata per fenomeni di dispersione. Per ovviare a ciò il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili aveva assegnato, nel quadro del PNRR, 607 milioni di euro a ventuno progetti volti a ridurre le perdite di acqua potabile nella rete idrica. Tali progetti dovrebbero dotare, entro la fine del 2024, 27.500 km di condotte di strumenti di controllo per la localizzazione e la riduzione delle perdite, migliorando così il servizio offerto ai cittadini.

Più di recente occorre menzionare in tema il disegno di legge avente per primo firmatario il Sen. Ruggiero Quarto, che prevedeva l'istituzione dei «santuari dell'acqua potabile», con susseguente delega al Governo per la loro protezione e tutela. Per «santuari dell'acqua potabile» erano da intendersi i grandi acquiferi geologici, che «grazie alle loro specifiche caratteristiche litologiche e di permeabilità, riescono ad immagazzinare le acque di precipitazione, alimentando così sorgenti di notevole portata che, captate dagli acquedotti, garantiscono a tutti il bene più prezioso: l'acqua potabile»³¹.

Per concludere questo breve contributo può certamente richiamarsi che la molteplicità delle iniziative a vario titolo ed in ogni sede, spazialmente e oggettivamente intesa, vada a riconoscere in maniera univoca il diritto all'acqua potabile. Pertanto per il nostro Paese è da auspicarsi l'inserimento specifico e puntuale del diritto all'acqua nella Costituzione, perché in tal caso si potrebbe veramente ben dire che il diritto sia «ricondotto al suo *incipit* più iniziale: la qualità delle relazioni umane che si concretizza nella domanda del giusto a partire dal legale» in una «denuncia dell'ingiustizia nella consapevolezza della titolarità di diritti universali ed incondizionati»³².

³¹ Il disegno di legge S. 1671, comunicato alla Presidenza il 21 gennaio 2020, sottolineava come questi acquiferi garantiscano la vita biologica dei fiumi, soprattutto nel periodo estivo e nelle fasi di magra, che potrebbero essere più frequenti viste le variazioni climatiche in corso e proprio per questo sono maggiormente bisognosi di una specifica tutela legislativa.

³² L. AVITABILE, *L'uso del diritto*, in AA.VV., *Direitos humanos, Priedade intelectual e Desenvolvimento*, São Paulo, 2013, 34-35.